



COMUNE DI ULASSAI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 25.01.2016

INDICE

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento**
- Art. 2 Classe del Comune**
- Art. 3 Oggetto della tassa**
- Art. 4 Concetto di occupazione**
- Art. 5 Soggetti passivi**
- Art. 6 Criteri di distinzione tra occupazioni permanenti e temporanee**
- Art. 7 Modalità di determinazione della tassa**
- Art. 8 Graduazione della tassa**
- Art. 9 Occupazione permanenti, disciplina e tariffe**
- Art. 10 Occupazioni temporanee, disciplina e tariffe**
- Art.11 Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie**
- Art. 12 Autorizzazioni e concessioni**
- Art. 13 Deposito cauzionale**
- Art. 14 Doveri del Concessionario**
- Art. 15 Denuncia e versamento della tassa**
- Art. 16 Trasferimento delle concessioni**
- Art. 17 Esenzioni**
- Art. 18 Revoca delle concessioni e autorizzazioni**
- Art. 19 Decadenza della concessione e autorizzazione**
- Art. 20 Sospensione delle concessioni o autorizzazioni**
- Art. 21 Occupazioni abusive**
- Art. 22 Rinvio ad altre disposizioni**
- Art. 23 Entrata in vigore del regolamento**

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. L.vo n. 446 del 1997 e dell'art. 40 del D. L.vo n. 507 del 1993, disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni, conformemente a quanto stabilito nel D. L.vo n. 507 del 1993.

Art. 2

Classe del Comune

Ai fini dell'applicazione della tassa oggetto del presente regolamento, questo Comune appartiene alla classe V, avendo registrato al 31.12.2013 una popolazione residente di n.1511 abitanti.

Art. 3

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono altresì soggette alla tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, (con esclusione dei balconi, verande, bow-windows (finestre a bovindo) e simili infissi di carattere stabile), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrative.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 4

Concetto di occupazione

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso, per effetto di concessione o di autorizzazione, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 5

Soggetti passivi

La tassa è dovuta al Comune di Ulàssai dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 6

Criteri di distinzione tra occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Art. 7

Modalità di determinazione della tassa

La Tassa è graduata a seconda della categoria a cui appartiene l'area di occupazione ed è determinata in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Agli effetti dell'applicazione della Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate, in tre categoria:

Categoria I	Piazza Barigau e zona adiacente ai piazzali presso Grotte "Su Marmuri";
Categoria II	Tutte le strade e piazze dell'abitato ad eccezione della piazza Barigau;
Categoria III	Zone limitrofe al centro abitato.

Ai sensi dell'art.42, c.6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,46 e 48 del D.Lgs. 507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42 c. 6 nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100% della tariffa deliberata;
- Seconda categoria 75% della tariffa deliberata;
- Terza categoria 30% della tariffa deliberata;

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Il Comune, con apposito atto deliberativo, adotterà entro il 31 ottobre di ogni anno le tariffe che entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. Le tariffe sono determinate nell'ambito delle misure minime e massime fissate dagli artt. 44 e ss del D. L.vo n. 507 del 1993. In difetto della deliberazione suddetta continuano a rimanere in vigore le tariffe precedentemente adottate purché rientrino nei limiti stabiliti dal D. Lgs n. 507 del 1993. Qualora le tariffe non rientrino nel suddetto limite sono automaticamente adeguate alla misura minima prevista dallo stesso D.Lgs.

Art. 8

Graduazione della tassa

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate come segue:

- in ragione del 50% sino a 100 mq;
- in ragione del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq;
- in ragione del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 9

Occupazione permanenti, disciplina e tariffe

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta di un terzo.

- **Occupazioni con tende**

Le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.

- **Passi carrabili**

Per i passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50%.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate variazioni o trasformazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora siano previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze della viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario. La tariffa è determinata in ragione del 10% della tariffa ordinaria.

La tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. Per i passi carrabili in questione, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9, l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante, la tariffa è ridotta al 30%.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune o alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

- **Occupazione con autovetture ad uso trasporto pubblico**

Per le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa determinata con tariffa ordinaria va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 10

Occupazioni temporanee, disciplina e tariffe

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito della categoria, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 30%.

Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta di un terzo.

- **Occupazione con tende**

Le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, non sono soggette a tassazione.

- **Occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti**

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10%.

- **Occupazione effettuate da ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli**

La tariffa ordinaria è ridotta del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

- **Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**

La tariffa ordinaria è ridotta dell'80% per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

- **Occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia**

La tariffa ordinaria è ridotta del 50% per le occupazioni realizzate in occasione di svolgimento di attività edilizia.

- **Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive**

La tariffa ordinaria è ridotta dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

- **Occupazione non inferiore al mese e di carattere ricorrente**

La riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente.

Art. 11

Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art. 12

Autorizzazioni e concessioni

Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve presentare istanza al competente Ufficio del Comune.

L'istanza deve essere redatta su carta bollata utilizzando appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio comunale competente e corredata di tutte le illustrazioni (disegni fotografie, ecc) che lo stesso Ufficio comunale riterrà utili ai fini dell'istruttoria.

Le autorizzazioni e le concessioni del diritto di occupare spazi pubblici sono subordinate alle disposizioni contenute nel D. L.vo 507/93 successive modifiche e integrazioni, al presente regolamento e alle norme e ai regolamenti comunali di polizia locale, di igiene, di edilizia e codice della strada.

Le concessioni e autorizzazioni sono rilasciate tenuto conto dell'importanza dello scopo che giustifica la richiesta (esercizio di industria, commercio, arte o professione, attività edilizia, ecc.), nonché delle speciali esigenze d'igiene, di viabilità e sicurezza dei luoghi sui quali si chiede di effettuare l'occupazione; sono, inoltre, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo il Comune esonerato da ogni responsabilità.

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è riconosciuto, per l'occupazione delle stesse aree, un titolo di preferenza sugli altri richiedenti.

Quando per l'occupazione dello stesso suolo è inoltrata istanza da più soggetti, l'autorizzazione o concessione sarà rilasciata al primo richiedente; nel caso di richiesta contestuale deciderà la sorte.

Art. 13

Deposito cauzionale

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine dell'occupazione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, è possibile prescrivere, a titolo cautelativo, il deposito di una cauzione a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 14

Doveri del Concessionario

Nel contesto dell'autorizzazione o della concessione, o in allegato alle stesse, dovrà essere predisposto un apposito disciplinare, nel quale sono previste le condizioni che il concessionario è tenuto a rispettare.

Tali condizioni sono:

- Limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- Non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- Custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposti dall'Amministrazione.
- Curare continuativamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- Evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- Eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- Versare alle scadenze stabilite la tassa dovuta;
- Risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- Disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso;
- Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Il disciplinare di concessione deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli Agenti comunali incaricati di controlli.

Art. 15

Denuncia e versamento della tassa

- Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
- La **denuncia** va effettuata utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere

effettuato il **versamento** della tassa dovuta per l'intero anno solare di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

- Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa non è dovuto obbligo di denuncia, salvo che, nell'occupazione, si verifichino variazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo.
- In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
- Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
- Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente comma, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
- Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
- Se la tassa è di importo superiore a 258,00 €, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

Art. 16

Trasferimento delle concessioni

Le concessioni e autorizzazioni sono strettamente personali.

È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario ai competenti Uffici comunali od agli agenti incaricati della riscossione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

È vietata qualsiasi sub-concessione. Tuttavia, è ammesso il trasferimento del bene da un Concessionario ad un altro, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri richiedenti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi del presente regolamento e sarà responsabile in solido con il Cedente.

Art. 17

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sul reddito, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicative di stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazione di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a loro assegnati;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione o autorizzazione, fermo restando l'obbligo di presentare, comunque, istanza.

Art. 18

Revoca delle concessioni e autorizzazioni

Qualora, per le mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua originaria destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.

La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

La revoca è disposta con apposita ordinanza di sgombero o di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale saranno eseguiti d'ufficio, salvo

il diritto di rivalsa in relazione alla spesa nei confronti del soggetto inadempiente. Il diritto di rivalsa può essere esercitato sull'eventuale deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo di Messo comunale/vigile urbano.

Il provvedimento di revoca, per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del Concessionario e per effetto di esso lo stesso Concessionario è obbligato a ripristinare il bene trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art. 19

Decadenza della concessione e autorizzazione

Il Concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o autorizzazione o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

Il Concessionario incorre, altresì, nella decadenza:

- a) Allorché non si sia avvalso, nei 30 giorni dalla definizione della formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- b) Qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione;
- c) La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- d) L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- e) Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista dal presente regolamento per la revoca.

Art. 20

Sospensione delle concessioni o autorizzazioni

E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del terzo comma del precedente articolo 18.

Gli Occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il Concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Art. 21

Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate senza la prescritta licenza o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili di applicazione delle sanzioni previste dalle norme in vigore, oltre che il pagamento della tassa dovuta.

Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Nelle ipotesi di occupazione abusiva del suolo pubblico, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti, e quando l'occupazione avviene per motivi commerciali, la chiusura dell'esercizio sino all'adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 22

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D. L.vo n. 507 del 15 novembre 1993 nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 23

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2016.

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e unitamente alla deliberazione di approvazione viene trasmesso al Ministero delle Finanze entro 30giorni.